

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 6 maggio 2026, n. 73

**Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS (C.F. 90019510750) – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, dalla "Società Cooperativa Sociale Mons. Aldo Garzia" (P.IVA 03087100750) alla Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS (C.F. 90019510750) per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura" ubicata in Parabita (LE) alla Via Coltura n. 47, con dotazione di 25 p.l. in autorizzazione e 20 p.l. in accreditamento.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

**Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis*);";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione*

*all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

*2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*

*4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.*

*5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.*

*6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.*

*- all' art. 9 “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili– Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a. i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b. i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c. i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d. d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità

socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

*“b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.“*

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le AA.ss.II.)

*1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*

*entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*

*entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

*In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.*

*2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio.”*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto “ R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento”, la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al

comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

**Con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 20/02/2023** questa Sezione confermava alla “**Società Cooperativa Sociale Mons. Aldo Garzia**” (P.IVA 03087100750) l'autorizzazione all'esercizio e rilasciava l'accreditamento per una **Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019** denominata “**Centro di Solidarietà Madonna della Coltura**” con dotazione di **25 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 20 pl ai fini dell'accreditamento** ubicata in Parabita (LE) alla Via Coltura, n. 47 “*con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Mons. Aldo Garzia, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, a pena di inefficacia del medesimo adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019; integri la carenza strutturale rilavata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce e fornisca prova di aver realizzato quanto riportato nella Relazione tecnica ed elaborato planimetrico depositato al Comune di Parabita con CILA Prot. 24373 del 01/12/2021; integri le carenze rilevate per la figura di infermiere professionale per il debito orario di complessive 18 ore/ settimanali oltre all'una unità infermieristica che garantisca il turno notturno; completi come indicato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari il conseguimento degli ECM come per legge e il conseguimento nel 2023 dell'Obbiettivo di qualità relativo alla realizzazione di idoneo sistema volto a garantire le privacy nelle camere*”

**Con PEC del 06/06/2023**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 10138 del 11/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce comunicava: “*In relazione alla richiesta prot. n. 41 del 20/02/2023 [...] i sottoscritti Tecnici della Prevenzione hanno verificato l'adempimento delle prescrizioni evidenziante nella suddetta nota come di seguito riportato:*

- *di aver realizzato (completandone i lavori) quanto riportato nella relazione tecnica ed elaborato planimetrico depositato presso il Comune di Parabita [...];*
- *di aver integrato il personale dipendente con mansione di INFERMIERE PROFESSIONALE oggi in organico per un numero complessivo di 4 unità a tempo pieno e indeterminato per un totale di ore 152 settimanali con le quali viene garantita L'ASSISTENZA NEL NUCLEO DI MANTENIMENTO DI TIPO A PER 54 ORE E L'ASSISTENZA NEL NUCLEO DI MANTENIMENTO DI TIPO B PER N. 27 ORE, assicurando anche l'assistenza notturna;*
- *le figure professionali sanitarie e la figura medica sono in possesso dei crediti ECM per il quadriennio 2020-2023 [...].*

*Nell'occasione è stato verificato l'adempimento della prescrizione impartita dai funzionari del Dipartimento Di Prevenzione dell'ASL Bari, riferito a garantire la privacy nelle camere degli ospiti della struttura mediante l'installazione di tende telescopiche orientabili.”*

**Con PEC del 04/03/2025**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 118210 del 06/03/2025, il legale rappresentante della “Cooperativa Sociale Onlus Mons. Aldo Garzia” chiedeva formalmente l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata “**Centro di Solidarietà Madonna della Coltura**” ubicata in Parabita (LE) alla Via Coltura n. 47, dalla “Società Cooperativa Sociale Mons. Aldo Garzia” alla “Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS” con sede in Parabita (LE) alla via Coltura n. 47 – C.F. 90019510750.

In allegato alla suddetta PEC, si trasmetteva atto notarile di cessione di ramo d'azienda, stipulato in data 25 febbraio 2025, repertorio n. 44919 – raccolta n. 30063, registrato in data 25/02/2025 al n. 4637/1T, relativo alla gestione della Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata “**Centro di Solidarietà Madonna della Coltura**” ubicata in Parabita (LE) alla Via Coltura n. 47.

Pertanto, con successiva **nota prot. n. 256163 del 15/05/2025** la scrivente Sezione invitava:

- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura al fine di:
  1. Accertare in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 2112 del CC, che la struttura non abbia avuto periodo di interruzione di attività acquisendo la documentazione relativa al personale in carico e al numero degli utenti della RSA non autosufficienti;
  2. Accertare l'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 dell'art. 9 della LR 9 del 2017, maturate in capo alla "Cooperativa Sociale Onlus Mons. Aldo Garzia" prima della cessione (ad esempio regolarità DURC);
  3. Accertare l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 20 comma 2 e art. 26 comma 2 della LR n.9/2017 in capo alla "Cooperativa Sociale Onlus Mons. Aldo Garzia" prima della cessione;
  4. Acquisire le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte dei legali rappresentanti di entrambe le società in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017;
  5. Al verificarsi della condizione di cui ai punti precedenti accertare in capo alla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS" il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, una volta acquisito da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce il parere in merito alla verifica dei requisiti in capo alla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS", qualora lo stesso sia favorevole, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii per la verifica requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010.

Nelle more degli accertamenti di cui sopra si chiedeva altresì alla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS" di trasmettere alla Regione e contestualmente al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce (incaricato per la verifica dei requisiti per il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio) e del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (incaricato per la verifica dei requisiti di accreditamento) entro e non oltre giorni 10 dalla presente comunicazione, l'istanza di cui alla DGR 2154 del 2019 già comprese di tutti gli allegati ivi previsti nonché le griglie di autovalutazione (Fase Plan) di cui al RR 16 del 2019.

Con **PEC del 24/05/2025**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 280541 del 26/01/2025, il Legale Rappresentante della Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS" chiedeva: " *ai sensi della DGR 2154 del 2019 il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio della RSA di mantenimento denominata "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura" con sede in Parabita (Le) via Coltura n. 47, ente gestore Cooperativa sociale Mons. Aldo Garzia, autorizzata con atto dirigenziale n. 41 del 20.02.2023 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 11.05.2023) per n. 25 posti letto, di cui n. 15 RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 mantenimento demenze di tipo B, a favore della cessionaria "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" con sede legale in Parabita via Coltura n. 47, unitamente al rispettivo accreditamento di n. 20 posti letto, di cui n. 10 RSA di mantenimento tipo A e n. 10 RSA di mantenimento tipo B ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9/2017. A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del medesimo T.U.*", cui allegava la seguente documentazione:

- *copia atto di cessione di ramo di azienda del 25.02.2025 n. 44919 di Repertorio – Raccolta n. 30063, registrato in Agenzia delle Entrate di Lecce nella medesima data al n. 4637 serie 1T, a favore della cessionaria "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" (già detentore*

dell'immobile sede della RSA e proprietaria della attrezzature ivi esistenti) sottoposto alla condizione sospensiva dell'emissione da parte delle autorità competenti del provvedimento autorizzativo alla voltura dell'autorizzazione e accreditamento all'esercizio della RSA denominata "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura"- Parabita;

- griglie di autovalutazione (Fase Plan) di cui al RR 16 del 2019;
- documento del Sig. Seclì Fiorentino, Legale Rappresentante della Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS".

Con **PEC del 10/07/2025**, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 389996 del 10/07/2025, il **Dipartimento di prevenzione della Al Lecce** riscontrava l'incarico conferito da questa Sezione per la verifica dei requisiti in capo alla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" comunicando quanto segue: "sulla base degli accertamenti eseguiti e della documentazione acquisita [...] si esprime parere igienico-sanitario favorevole al cambio di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla "Società Cooperativa sociale Mons. Aldo Garzia" alla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS", relativa alla RSA per non autosufficienti di cui al R.R. n 4/2019, denominata "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura", ubicata in Parabita (LE), Via Coltura n. 47, con dotazione di 25 p.l. in autorizzazione e 20 p.l. in accreditamento." .

Con **DGR n.1425 del 07/10/2025** (Pubblicato su BURP n. 84 del 20-10-2025) ad oggetto: "Trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata. Coordinate ermeneutiche e applicative dell'art. 9 e ss. legge regionale 2 maggio 2017, n. 9." la Regione approvava le Linee Guida che disciplinano la materia dei trasferimenti autorizzativi, chiarendo il *modus operandi* degli uffici competenti, anche in punto di interpretazione normativa, al fine di tracciare il quadro delle possibilità (e relative modalità) di trasferimento delle autorizzazioni sanitarie a soggetti diversi da quelli originari.

Con successiva **PEC del 17/11/2025**, acquisita al protocollo regionale al n. 645146, il **Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante** (Qu.O.T.A.), riscontrava la nota d'incarico prot. n. 256163 del 15/05/2025, trasmettendo nota prot. 3866/2025 nella quale si relazionava quanto segue: "si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura una R.S.A. per soggetti non autosufficienti denominata "Centro di Solidarietà della Coltura", ubicata nel comune di Parabita (LE) alla Via Coltura n.47, con dotazione di n. 20 posti letto, di cui n. 10 p.l. mantenimento anziani e n.10 p.l. mantenimento demenze, gestita dalla "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura – ETS" con sede legale in Parabita (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio".

Con **PEC del 05/03/2026**, acquisita al protocollo regionale RP\_124849 in data 09/03/2026, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus "Mons. Aldo Garzia" ha comunicato che, con decorrenza dal 01/03/2026, è stato conferito l'incarico di Direttore Sanitario della RSA Centro di Solidarietà Madonna della Coltura — ente gestore Cooperativa Sociale Mons. Aldo Garzia — alla dott.ssa Vasquez Giuliano Antonia, nata ad Alessano (LE) il 01/02/1958, medico iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 4047, specialista in Neurologia.

Alla suddetta comunicazione non è stata allegata alcuna documentazione. Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

"*Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante*

autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

*"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;  
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".*

**Posto quanto sopra, si propone di:**

- **di trasferire**, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9 del 2017 ss.mm.ii, nonché, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, dalla scrivente Sezione alla "Società Cooperativa sociale Mons. Aldo Garzia" con Determinazione n. 41 del 20/02/2023, a:

**Titolare e Gestore:** Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" (C.F. 90019510750)

**Rappresentante Legale:** Sig. Seclì Fiorentino

**Sede legale ed operativa:** Via Coltura n. 47, Parabita (LE)

**Attività:** Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019

**Denominazione:** "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura"

**N. posti autorizzati:** 25 l di cui: 15 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B.

**N. posti accreditati:** 20 di cui: 10 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B

**Responsabile Sanitario:** Dott.ssa Vasquez Giuliano Antonia nata il 01/02/1958 laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 26/10/1984, specializzata in Neurologia presso l'Università degli Studi di Pavia il 13/10/1989, iscritta all'Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n.4047 dal 30/01/1985.

**Con la prescrizione**

che il Legale Rappresentante della struttura entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente, invii alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce la seguente documentazione:

1. relativa al Responsabile Sanitario:
  - comunicazione del Responsabile Sanitario, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante i titoli accademici posseduti e la relativa iscrizione all'Albo professionale;
  - dichiarazione di accettazione dell'incarico;

- dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  - copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.
2. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA Non Autosufficienti reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
  3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  4. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
  5. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di trasferire**, ai sensi dell'art 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della LR 9 del 2017, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9 del 2017 ss.mm.ii, nonché, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, dalla scrivente Sezione alla "Società Cooperativa sociale Mons. Aldo Garzia" con Determinazione n. 41 del 20/02/2023, a:

**Titolare e Gestore:** Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" (C.F. 90019510750)

**Rappresentante Legale:** Sig. Seclì Fiorentino

**Sede legale ed operativa:** Via Coltura n. 47, Parabita (LE)

**Attività:** Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019

**Denominazione:** "Centro di Solidarietà Madonna della Coltura"

**N. posti autorizzati:** 25 l di cui: 15 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B.

**N. posti accreditati:** 20 di cui: 10 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B

**Responsabile Sanitario:** Dott.ssa Vasquez Giuliano Antonia nata il 01/02/1958 laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 26/10/1984, specializzata in Neurologia presso l'Università degli Studi di Pavia il 13/10/1989, iscritta all'Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n.4047 dal 30/01/1985.

### Con la prescrizione

che il Legale Rappresentante della struttura entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente, invii alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce la seguente documentazione:

1. relativa al Responsabile Sanitario:
  - comunicazione del Responsabile Sanitario, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante i titoli accademici posseduti e la relativa iscrizione all'Albo professionale;
  - dichiarazione di accettazione dell'incarico;
  - dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  - copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.
2. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA Non Autosufficienti reso in forma di

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  4. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
  5. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della "Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Cooperativa sociale Mons. Aldo Garzia

**coopmonsgarzia@pec.it**

- Al legale rappresentante della Fondazione Centro di Solidarietà Madonna della Coltura ETS

**centrosolidarietacoltura@legalmail.it**

- Al Direttore generale della ASL Lecce

**direzione.generale@pec.asl.lecce.it**

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce

**area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it**

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce

**dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**

- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)

**quota.aress@pec.rupar.puglia.it**

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00078

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta  
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo